



COMUNE DI CISLAGO
PROVINCIA DI VARESE

MISURA COMPENSATIVA EX PL 7
AREA A VERDE VIA NOBILE

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE PRIMA

N° ELABORATO:	14/1	DATA:	luglio 2023
---------------	------	-------	-------------

AGG.:	AGG.:	
-------	-------	--

COMMITTENTE: COMUNE DI CISLAGO (VA)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Marina LASTRAIOLI

PROFESSIONISTI INCARICATI R.T.P.:

Arch. Homa ALEMI – Capogruppo
Ing. Valter GEREMIA
Ing. Fabrizio DHO
Dott. Geol. Mario NALDI
Arch. Alberto D'AMICO

PARTE PRIMA **DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI**

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 01 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione di un'area verde attrezzata in via Nobile, nel comune di Cislago (VA).

L'intervento rientra fra le misure di compensazione ambientale connesse all'esecuzione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, in virtù dell'Atto Aggiuntivo n. 2 alla "Convenzione per la realizzazione di opere di compensazione connesse all'esecuzione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda Progetto Locale n. 7", atto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Cislago n. 20 del 11/04/2022 e sottoscritto il 13/05/2022.

Il presente progetto costituisce revisione e aggiornamento del progetto precedentemente redatto su incarico di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 11/12/2020.

L'area d'intervento, di proprietà comunale, risulta più ampia di quella interessata dal progetto precedentemente approvato, in quanto comprende una porzione contigua di area verde, già in parte attrezzata con giochi bimbi, un percorso ciclopedinale ad anello e campo da basket.

In accordo con le indicazioni contenute nel DPP approvato dal Comune, il progetto prevede in sintesi la creazione di spazi e attrezzature aventi funzioni ricreative, sportive e aggregative; in particolare lo spazio centrale dell'area è destinato al gioco libero, con un campo da calcio a sette ed un campo da pallavolo, entrambi con superficie di gioco in erba; intorno agli spazi sportivi si sviluppano percorsi ciclopedinali per passeggiate o jogging, pavimentati in masselli autobloccanti di cls, completati dalla sistemazione a verde e dall'arredo urbano.

Nella porzione più a nord dell'area, con accesso diretto dalla piazzetta di via Marco Polo, sarà realizzato un parcheggio pubblico con pavimentazione in conglomerato bituminoso. Nella porzione che si affaccia su via Nobile è prevista la realizzazione di un'area recintata per cani, con superficie in erba.

Nella zona ad est è prevista la realizzazione di due recinzioni metalliche con cancelli, che consentiranno di chiudere la zona giochi bimbi-campo basket in orario notturno.

Il progetto prevede l'estensione dell'impianto di illuminazione pubblica lungo i nuovi percorsi ciclopedinali e nel nuovo parcheggio (l'appalto comprende le sole opere di predisposizione quali cavidotti, pozzetti e blocchi di fondazione per pali), nonché l'impianto per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche del nuovo parcheggio, nel rispetto della normativa regionale sull'invarianza idraulica ed idrologica e l'impianto idrico potabile a servizio di una nuova fontanella.

E' prevista inoltre la realizzazione delle opere di predisposizione per il futuro allacciamento ai sottoservizi (fognatura, energia elettrica, acqua potabile, telefono) di nuove utenze a servizio del parco, escluse dal presente progetto.

La descrizione analitica delle opere è riportata nei vari articoli del Capitolato speciale d'appalto – parte seconda.

ART. 02 – AMMONTARE DELL'APPALTO**1. IMPORTO OPERE**

L'appalto comprende lavori ed oneri compensati **“a corpo”**. L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta ad € 490.557,06.

L'importo dei lavori a base di gara è così suddiviso:

A1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 345 896,80
A2) Costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 135.847,48
A3) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (al netto del costo della manodopera)	€ 8 812,78
A) IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€ 490.557,06

L'importo contrattuale corrisponde all'importo offerto dall'aggiudicatario, aumentato del costo della manodopera e dell'importo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, come stabilito all'art. 41, comma 14 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Gli importi delle diverse categorie dei lavori e le percentuali per il pagamento degli acconti delle opere a corpo sono indicati nella seguente tabella A:

TABELLA A

DESCRIZIONE CATEGORIE LAVORI	IMPORTO LAVORI Euro	DI CUI COSTO MANODOPERA Euro	PERCENTUALI PER PAGAMENTI LAVORI A CORPO %
LAVORI A CORPO			
1 - Bonifica ordigni bellici	29 953,73	19 561,86	6,106
2 - Demolizioni, rimozioni, scavi, rientri, assistenza archeologica	50 417,32	16 582,05	10,278
3 – Fondazioni	42 168,19	12 429,66	8,596
4 – Pavimentazioni e opere accessorie	162 891,29	34 846,49	33,205
5 - Opere di sistemazione a verde	30 704,10	13 157,17	6,259
6 – Arredo urbano, attrezzature sportive, recinzioni	126 600,30	27 727,36	25,807
7 – Impianto di fognatura, smaltimento acque meteoriche, idrico e opere di predisposizione	24 237,48	3 564,46	4,941
8 - Impianto di illuminazione pubblica e opere di predisposizione	10 007,43	3 213,99	2,040
9 - Oneri di sicurezza	13 577,22	4 764,44	2,768
TOTALE LAVORI A CORPO	490 557,06	135 847,48	100,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO - Punto A1)	345 896,80		
COSTO MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO – Punto A2)	135 847,48		
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (al netto del costo della manodopera) – Punto A3)	8 812,78		
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO	490 557,06		

L'importo complessivo sopra indicato è comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori, nonché alle opere provvisionali, ai lavori e alle provviste necessari alla completa ultimazione in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante complete e finite in ogni loro particolare.

E' sufficiente che un particolare, una modalità costruttiva, un materiale, una finitura siano descritti in disegno, perché ciò rappresenti impegno per l'Assuntore a fornirlo e porlo in opera e comunque eseguirlo anche se non esplicitamente menzionato nella descrizione del Capitolato Speciale d'Appalto, senza alcun onere aggiuntivo. Analogamente è sufficiente che un particolare, una modalità costruttiva, un materiale, una finitura siano descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto perché ciò rappresenti impegno per l'Assuntore a fornirlo e porlo in opera e comunque eseguirlo anche se non esplicitamente indicato nei disegni allegati.

Si intende che l'importo contrattuale come sopra definito è da considerarsi comprensivo di ogni onere necessario all'esecuzione delle singole opere e comprensivo delle spese generali, utili e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative vigenti.

I prezzi contenuti nell'Elenco dei Prezzi Unitari sono desunti dal Prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia - anno 2023, dal Prezzario corrente Anas o ricavati da regolari analisi formulate ai sensi di legge.

ART. 03 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato **“a corpo”**; l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con le modalità stabilite dall'Amministrazione. Nell'appalto a corpo i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo del corrispettivo di contratto, anche se determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, ancorché rettificate o integrate dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario sono vincolanti esclusivamente per la definizione e valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 04 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella A sopra indicata, allegata al presente documento quale parte integrante e sostanziale.
2. Con riferimento a quanto disposto all'art. 31 dell'allegato I.7 e all'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori sono classificati nel seguente modo:

Categoria prevalente:

Strade, autostrade, ecc. e opere complementari (esclusi gli oneri di sicurezza) – cat. «OG 3» class. I - (importo € 162.891,29)

Categorie scorporabili (di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera, ovvero di importo superiore a 150.000 euro):

Lavori in terra – cat. «OS1» class. I – (importo € 50.417,32)

Verde e arredo urbano, recinzioni – cat. «OS24» class. I – (importo € 157.304,40)

ART. 05 – OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

1. Restano escluse dall'appalto le opere non indicate negli elaborati di progetto, che l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.
2. Sono escluse in particolare le opere di completamento dell'impianto di illuminazione pubblica, comprendenti la fornitura e posa dei pali e degli apparecchi di illuminazione, la realizzazione dell'impianto elettrico compresi i quadri.
3. Circa le opere escluse dall'appalto si precisa che l'Appaltatore dovrà fornire la collaborazione necessaria per la totale realizzazione delle medesime e dovrà permettere l'accesso al cantiere e consentire l'uso delle opere provvisionali senza richiedere alcun compenso speciale.
4. L'assuntore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione delle opere di cui trattasi, salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero dai lavori eseguiti da terzi, da rifondersi dalla Ditta che ne fu la causa nella misura stabilita dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 06 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva e più favorevole all'Amministrazione appaltante.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e, per quanto non in contrasto, le disposizioni ancora in vigore contenute nel Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000.

ART. 07 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) gli Elaborati grafici del progetto esecutivo;
 - c) la Relazione generale;
 - d) le Relazioni tecniche specialistiche;
 - e) i Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - f) l'Elenco dei Prezzi Unitari;
 - g) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
 - h) il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'impresa;
 - i) il Cronoprogramma;
 - j) le Polizze di garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali gli altri documenti progettuali ed in particolare:
 - il Computo metrico estimativo;
 - l'Analisi prezzi;
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente documento; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
 - la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla «lista» predisposta dalla Stazione appaltante nel caso di aggiudicazione mediante il metodo dell'offerta a prezzi unitari.

ART. 08 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e di tutto il progetto esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza degli elaborati progettuali e della loro adeguatezza, compresi i rilievi dell'area, della remuneratività dei prezzi, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza riguardante i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto anche dal Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 09 – ESECUZIONE DEI LAVORI IN CASO DI INSOLVENZA O IMPEDIMENTO

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante si avvale della procedura prevista all'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, ai fini dell'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.
2. La Stazione appaltante ha la facoltà di affidare l'esecuzione o il completamento dei lavori alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 10 – DOMICILIO E DIREZIONE TECNICA DELL'IMPRESA

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto, le generalità della persona autorizzata a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. Il direttore tecnico dell'impresa, qualora sia persona diversa dal titolare, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato, ai sensi dell'art. 25 dell'All. II.12 al D.Lgs 36/2023. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega scritta, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. In generale, compito del direttore tecnico di cantiere è quello di affiancare il Direttore Lavori e il Coordinatore per l'esecuzione, per tutta la durata delle opere, in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di

cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 e 4 deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 11 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci dell'Elenco prezzi unitari.
2. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, come stabilito all'art. 4 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2003.
3. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia, specie quelle relative all'edilizia, d'igiene, di polizia urbana, degli impianti tecnologici, nonché delle norme sulla circolazione stradale, quelle di sicurezza ed igiene del lavoro, anche da parte dei subappaltatori, cattimisti e lavoratori autonomi. Analogamente dovranno essere osservate le norme CEI, UNI, ISO, CNR, fornendo la relativa documentazione a richiesta della Direzione Lavori.
4. I materiali e i prodotti utilizzati dovranno essere conformi a quanto prescritto dal Regolamento UE n. 305/2011 per i prodotti da costruzione (CPR), recepito in Italia dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106. Ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di prestazione del produttore e dalla marcatura CE attestanti la conformità alle norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.
5. I materiali e i prodotti utilizzati dovranno essere conformi a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano approvati con D.M. 07/02/2023, dai Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde approvati con D.M. n. 63 del 10/03/2020, dai Criteri Ambientali Minimi per gli interventi edilizi approvati con DM 23/06/2022.
6. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2003. L'accettazione dei materiali e dei componenti, previa accettazione da parte del direttore dei lavori, è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
7. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

8. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
9. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
10. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

ART. 12 – CRITERI AMBIENTALI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

1. L'appaltatore è tenuto al rispetto dei Criteri Ambientali per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi approvati con DM 23/06/2022 – punto 3.1, con particolare riferimento agli aspetti di seguito indicati; a tal fine allega alla domanda di partecipazione alla gara apposite dichiarazioni di impegno, come stabilito dal decreto stesso.
2. L'aggiudicatario si impegna a impiegare personale di cantiere con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere, con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.
3. L'aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024.
4. L'aggiudicatario si impegna a impiegare grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori compatibili con i veicoli stessi; a impiegare grassi ed oli biodegradabili in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure conformi ai requisiti ambientali indicati al punto 3.1.3.2. del DM 23/06/2022.
5. L'aggiudicatario si impegna a impiegare grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata contenenti almeno le quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, come indicato alla tabella 4 del punto 3.1.3.3. del DM 23/06/2022.
6. L'aggiudicatario si impegna a impiegare imballaggi in plastica degli oli lubrificanti costituiti da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 13 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto di appalto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula del contratto, previa convocazione dell'esecutore, ai sensi dell'art. 3 dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta per la consegna lavori senza giustificato motivo, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, oppure fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
4. La consegna parziale dei lavori può essere disposta in relazione alla natura delle opere da eseguire, ovvero, per la temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, come stabilito all'art. 3, comma 9 dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la Stazione appaltante acquisirà, a scadenza quadriennale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, relativo ai versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
6. E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria e all'eventuale subappaltatore di trasmettere, almeno sette giorni prima dell'inizio dei rispettivi lavori, l'elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. In caso di inottemperanza, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal vincolo contrattuale, previa comunicazione scritta.

ART. 14 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che può fissare scadenze inderogabili per l'appontamento delle opere necessarie a forniture o lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante.
3. L'impresa ha l'obbligo di esaminare preventivamente il cronoprogramma, e ha la facoltà di proporre aggiornamenti prima della consegna, rispettando il numero dei giorni totali.
4. Come risulta dal Cronoprogramma, nel tempo utile non sono compresi i tempi necessari per l'esecuzione delle operazioni preliminari di individuazione e segnalazione in superficie dei sottoservizi e di Bonifica da Ordigni Bellici (BOB) dell'area, compreso il controllo del terreno proveniente dalle trivellazioni allo scopo di verificare la presenza di materiale archeologico; in applicazione di quanto previsto all'articolo precedente, la consegna dei lavori relativi alle

sudette operazioni sarà considerata di tipo parziale e pertanto da essa non decorrerà il termine per l'ultimazione dei lavori di cui al presente articolo.

5. La data di ultimazione dei lavori, determinata con l'applicazione del suindicato tempo utile, non subirà alcuna variazione per effetto di eventuali sospensioni dei lavori per gravi inosservanze e infrazioni al piano di sicurezza da parte dell'Appaltatore.
6. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori e sarà accertata e formalizzata in contraddirittorio, mediante redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.

ART. 15 – SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori può ordinarne la sospensione, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023, redigendo apposito verbale,. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore ed è trasmesso al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso.
2. In ogni caso la sospensione decorre dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del procedimento.
3. La sospensione dei lavori può inoltre essere ordinata dal Responsabile del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
4. Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 del succitato art. 121, l'appaltatore potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti, sulla base dei criteri riportati nell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
5. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando richiesta motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del suddetto termine e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; la proroga è concessa o negata dal Responsabile del procedimento, sentita la direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs n. 36/2023.
6. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

ART. 16 – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo **0,50** (zero e centesimi cinquanta) per mille dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023. In relazione all'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, oppure qualora si proceda con la presa in consegna anticipata di parte delle opere, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una parte delle opere, le penali di cui sopra si applicano ai rispettivi importi.
2. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 17 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predisponde e consegna alla Stazione appaltante e alla direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 36/2023, un proprio programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal Cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve rappresentare graficamente, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza del cantiere, in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere (cronoprogramma Gantt), ed eventualmente integrato e aggiornato;
 - f) per la necessità o l'opportunità, valutata dalla Stazione appaltante, di ultimare parte delle opere al fine di consentirne l'utilizzo anticipato.
3. La Stazione appaltante si riserva in ogni modo di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori in modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, tutto ciò senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Detta circostanza potrà avvenire, anche in occasione di progetti in variante o in modifica, anche mantenendo, se necessario per motivi di interesse pubblico, le stesse tempistiche del progetto originario.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla esecuzione degli ordini di servizio emanati dal Direttore dei lavori, che li comunica all'impresa e alla stazione appaltante via PEC o sotto altra forma tracciabile.
5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale Cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

ART. 18 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni dei materiali e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- f) il tempo necessario per l'approvvigionamento dei materiali;
- g) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 122, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
2. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore, ai sensi dello stesso art. 122, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando il pagamento delle penali.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 20 – CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. Per lo scopo, la forma, la tenuta e i termini della contabilità dei lavori, si fa riferimento a quanto disposto all'art. 12 del dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 "Documenti contabili".

2. Accertamento e registrazione dei lavori

Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno a oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere.

All'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta, a discrezione della DL, la metà di quello dei materiali provvisti a pie' d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui egli accerti che l'esecuzione sia avvenuta senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

3. I documenti contabili

I documenti contabili redatti dal direttore dei lavori per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono i seguenti, come stabilito all'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2023:

- il giornale dei lavori;
- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- il registro di contabilità;
- lo stato di avanzamento lavori (SAL);
- il conto finale dei lavori.

I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.

I libretti delle misure sono firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità e il conto finale sono firmati dall'appaltatore.

4. Giornale dei lavori

Il giornale dei lavori è tenuto dal direttore dei lavori o da suo delegato, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la qualifica ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

Sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possono influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

5. Libretti di misura dei lavori e delle provviste

Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, e in particolare:

- a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
- b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
- c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose, devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
- d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore.

6. Annotazione dei lavori a corpo

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

7. Registro di contabilità

Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni.

Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato. Le partite di lavorazioni e somministrazioni sono trascritte nel registro di contabilità segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco ed applicando i corrispondenti prezzi contrattuali.

Si iscrivono immediatamente di seguito le eventuali domande che l'esecutore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato [vedasi articolo del CSA dedicato alle riserve] nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato, anche nel caso in cui il Direttore dei lavori trasmetta il documento contabile a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Nel caso in cui l'esecutore si rifiuti di firmare, si provvede come da articolo del CSA dedicato alle riserve.

8. Sommario del registro di contabilità

Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità, che nel caso di lavori a corpo, specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

9. Stato di avanzamento lavori

Quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora.

Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità e riporta il corrispettivo maturato dall'appaltatore.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

10. Conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori è redatto dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di trenta giorni, come stabilito all'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2023. All'atto della firma, l'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del Codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del Codice.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento formula una sua relazione finale riservata esprimendo un parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore e per le quali non sia intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

ART. 21 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste nello stesso comma.
3. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a più d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo) qualora accettati dal direttore dei lavori, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore ad Euro 100.000.000 (centomila), al netto della ritenuta di cui al comma successivo. L'ultima rata di acconto sarà calcolata fino alla

concorrenza del 90% dell'importo contrattuale; la quota rimanente sarà liquidata con la rata di saldo.

5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale.
6. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo della rata di acconto, valutato autonomamente dal direttore dei lavori ed a suo insindacabile giudizio, questi redige la relativa contabilità e rilascia il SAL; il RUP, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, entro i successivi sette giorni emette il conseguente certificato di pagamento.
7. I documenti contabili sono redatti dal Direttore dei lavori in forma digitale e possono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata (PEC); i libretti delle misure ed i registri di contabilità redatti nel corso dei lavori sono numerati progressivamente.
8. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato mediante emissione dell'apposito mandato ed erogazione a favore dell'appaltatore.
9. Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 31 della Legge 9 Agosto 2013, n. 98, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC da parte della Stazione appaltante.
10. Non sono dovuti all'appaltatore interessi in caso di ritardo nell'emissione del certificato di pagamento causato dalla mancata firma dei documenti contabili da parte dell'appaltatore stesso.

ART. 22 – PAGAMENTI A SALDO

1. La rata di saldo, unitamente alle ritenute operate, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3. La garanzia fidejussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima dell'emissione del certificato di pagamento.

ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e all'art. 6 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Amministrazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle disposizioni sopra citate.
4. L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

CAPO 5 – CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 25 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dall'Appaltatore alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per opere preparatorie, opere provvisionali, lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte; a tal fine la D.L. potrà fornire particolari costruttivi integrativi e/o specifiche tecniche di dettaglio.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «A», facente parte integrante e sostanziale del presente documento, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 12 dell'All. II.14 del D.Lgs n. 36/2023.
4. In corso d'opera, qualora siano redatte dalla direzione dei lavori delle varianti al progetto relative alle categorie delle opere a corpo, le conseguenti variazioni ai lavori saranno valutate a corpo e di conseguenza saranno ridefinite le aliquote riportate nella tabella «A», ovvero saranno valutate a misura come specificato all'articolo successivo.
5. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
6. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «A», intendendosi come liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART. 26 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

1. La valutazione degli eventuali lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali e/o desunti dai prezzi utilizzati per il presente progetto.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. Non sono inoltre riconosciuti compensi per variazioni alle quantità derivanti dalla mancata verifica, da parte dell'Appaltatore in sede di offerta, degli elaborati di progetto compresi i rilievi forniti dalla Stazione appaltante.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

ART. 27 – VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. Qualora la stazione appaltante ritenesse necessaria l'esecuzione di lavori in economia, la contabilizzazione sarà effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali e/o desunti dai prezzi utilizzati per il presente progetto, per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 28 – GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 dello stesso decreto, fatti salvi i casi indicati nello stesso art. 53, comma 1.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, in forma di cauzione o di fideiussione, l'ammontare non può superare l'uno per cento (un centesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
3. La garanzia deve essere accompagnata dall'impegno del fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione definitiva al concorrente medesimo.
4. La garanzia provvisoria è prestata esclusivamente con le modalità stabilite dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 e deve avere validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
5. La garanzia deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni su semplice richiesta della stazione appaltante.

ART. 29 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, è richiesta una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 5 per cento (un ventesimo) dell'importo contrattuale, in quanto il contratto è di importo inferiore alla soglia comunitaria; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente tale misura percentuale, ai sensi dell'art. 117, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. La garanzia definitiva è prestata esclusivamente con le modalità stabilite dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, con durata fino ad emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni su semplice richiesta della stazione appaltante.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento lavori, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, come stabilito all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
5. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli statuti di avanzamento dei lavori, in originale o copia autenticata, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per le altre motivazioni stabilite all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
7. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 30 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della garanzia provvisoria e l'importo della garanzia definitiva sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 31 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da una primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi degli articoli 1665, 1667 e 1669 del codice civile.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a quanto stabilito all'articolo 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e comprende:
 - a) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) la copertura dei danni biologici;
 - c) l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 32 – VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a proprio insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e previa approvazione dell'amministrazione stessa, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali al contratto e solo nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'art 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
5. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui all'art. 120, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse:
 - le opere oggetto di modifica contrattuale dovranno essere della stessa tipologia di quelle previste nel contratto, quindi appartenere alle categorie OG3, OS1 e OS24;
 - l'importo massimo delle opere che comportano un aumento dell'importo contrattuale non potrà superare l'importo delle economie derivanti dal ribasso di gara, al quale potrà essere sommato l'importo relativo agli imprevisti e ad eventuali lavori in economia previsti nel Quadro Economico dei lavori;
 - la modifica del contratto che comporti un aumento dell'importo contrattuale dovrà essere proposta dal Direttore dei Lavori, autorizzata preliminarmente dal RUP e approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico”.
6. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. ai sensi dell'art. 5, comma 9 dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
7. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 33 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni ai lavori sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di contratto, come stabilito all'art. 5, comma 7 dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
2. Se le variazioni comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
 - a) desumendoli dal Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia – anno 2023 e, in subordine, dai listini del Comune di Milano, della C.C.I.A.A. di Milano, di Assoverde e di Anas;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

3. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP, come stabilito all'art. 5, comma 8 dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
4. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
5. Tutti i nuovi prezzi, salvo quelli relativi agli oneri di sicurezza, sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara.
6. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 determinerà gli eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d'asta.

ART. 34 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Nell'appalto relativo al presente progetto è ammessa la revisione dei prezzi, da applicarsi sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023.
2. La revisione dei prezzi si applica nel caso in cui si verifichi una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura del 80 per cento della variazione stessa.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici del costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 35 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi. Tali condizioni sono determinate dalle leggi vigenti, dai documenti di valutazione dei rischi, dal Piano Operativo di sicurezza elaborati dall'appaltatore e dai subappaltatori, dal Piano della Sicurezza e Coordinamento allegati al presente contratto ed aggiornati in corso d'opera con le modalità di seguito normate. I prezzi unitari di cui agli Elenchi Prezzi allegati al contratto si intendono comprensivi di ogni onere in tal senso, ad esclusione dei costi aggiuntivi individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e contabilizzati come stabilito dagli articoli precedenti del presente capitolo.
2. Il committente si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra. Il Committente, nel caso in cui l'esecuzione dell'opera non proceda secondo quanto stabilito dalle parti e a regola d'arte, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni.
3. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
4. L'appaltatore predisponde, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

ART. 36 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti; il documento relativo al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore (DURC) è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela e gli obblighi di cui agli articoli 95, 96 e 97 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 37 – PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modifica o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore può richiedere al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di pronunciarsi sulle proposte di modifica o integrazione entro 15 giorni dalla presentazione; nel caso in cui il Coordinatore non si pronunci entro tale termine le proposte si intendono rigettate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l'appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il

Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale valutazione dei rischi esistenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordinamento o condizionare la medesima.

ART. 38 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque 15 giorni prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 96 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. I contenuti minimi del POS sono indicati all'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'Appaltatore dovrà inoltre consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle lavorazioni oggetto di subappalto; l'Appaltatore dovrà verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani al coordinatore per l'esecuzione
4. I Piani Operativi di Sicurezza dovranno essere presentati al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni.
5. L'accettazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e l'avvenuta riunione di coordinamento per la sicurezza tra il Coordinatore, l'Appaltatore e le imprese subappaltatrici è condizione necessaria per consentire l'inizio dei relativi lavori.
6. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

ART. 39 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
2. Il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 40 – SUBAPPALTO

1. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. E' nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
3. L'affidamento in subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni,:
 - a) che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) che non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Libro II, Parte V del D.Lgs. n. 3672023;
 - c) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
4. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa, ai sensi dell'art. 119, comma 16 del D.Lgs. n. 36/2023.
5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell'inizio effettivo dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la documentazione indicata all'art. 119, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.
6. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
 - a) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - b) l'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, ai sensi dell'art. 119, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - d) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi.
7. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC – Documento Unico di Regolarità contributiva in corso di validità.
8. Ai fini del presente articolo è considerato comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività poste in essere nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e della manodopera sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto, come disposto all'art. 119, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.
9. Nel rispetto di quanto disposto all'art. 119, comma 17 del D.Lgs. n. 36/2023, si elencano di seguito le lavorazioni che, pur subappaltabili, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'appalto e ai rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori ad esse connesse:
 - a) scavi e rinterri;
 - b) impianto di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche del parcheggio;

- c) opere in cemento armato;
 - d) pavimentazioni;
 - e) fornitura e posa di elementi di arredo urbano.
10. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro o fornitura affidati, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 119, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 41 – RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, nonché per gli obblighi retributivi e contributivi, secondo quanto disposto all'art. 119, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 42 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti all'art. 119, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 43 – RISERVE - CONTROVERSIE - ACCORDO BONARIO

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili; relativamente alla forma, contenuto e modalità di apposizione delle riserve l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto di seguito specificato, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 7 dell'All. II.14 del D.Lgs. n. 36/2023:
 - a) le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore;
 - b) in ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate;
 - c) nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, la D.L. ne fa espressa menzione nel registro;
 - d) se l'esecutore firma con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda;
 - e) le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute;
 - f) la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto;
 - g) nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro nel termine previsto, oppure iscriva riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono;
 - h) l'esecutore firma il conto finale entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP, come previsto all'art. 12 dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e non può iscrivervi riserve diverse per oggetto o importo da quelle formulate nel registro di contabilità; inoltre ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sul registro di contabilità per le quali non siano intervenute procedure conciliative;
 - i) se l'esecutore non firma il conto finale entro tale termine, o se lo sottoscrive senza confermare le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
2. Ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il RUP, ai fini del raggiungimento di un accordo bonario, valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e formula la propria proposta entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori.
4. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione.
5. Ai sensi dell'articolo 212 del D.Lgs. 36/2023, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del

codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario, sia dal dirigente competente, sentito il RUP. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

6. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al Foro di Busto Arsizio, competente per territorio. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 213 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 44 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, come stabilito all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, il RUP si avvale della procedura prevista all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del Libro unico del lavoro (LUL), possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel LUL dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. L'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere un cartellino di riconoscimento, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell'impresa del quale è dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. Al personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l'appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo.
6. L'appaltatore è obbligato a mantenere in cantiere, in posizione protetta e immediatamente accessibile, un registro delle presenze in cantiere, con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati in tempo reale, per ciascun accesso in cantiere del personale, nome e cognome, numero di matricola, ora di entrata e di uscita. Per il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori è indicata la qualificazione di tale personale estraneo.

ART. 45 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – RECESSO DAL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto d'appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle condizioni indicate all'art. 122, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il contratto d'appalto è altresì risolto qualora nei confronti dell'appaltatore siano intervenuti i provvedimenti indicati all'art. 122, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Il contratto d'appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023. In questo caso il direttore dei lavori invia al RUP una relazione particolareggiata e documentata, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. La procedura è attuata nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
4. Nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori per negligenza dell'appaltatore, vale quanto indicato all'articolo "Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini" del presente Capitolato.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo quanto previsto all'art. 122, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.
6. La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, come previsto all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023; si applicano inoltre le procedure di cui all'art. 11 dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
7. Nei casi di risoluzione del contratto il direttore dei lavori redige lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera, come stabilito all'art. 10 dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
8. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, i rapporti economici con l'appaltatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 46 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI - GRATUITA MANUTENZIONE - AVVISO AI CREDITORI

1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, ai sensi dell'art. 1, lett. t) dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo definitivo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante.
4. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, il RUP dà avviso al Sindaco o ai Sindaci dei comuni nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione, come disposto all'art. 16 dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

ART. 47 – COLLAUDO O ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso, ai sensi dell'art. 116, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto all'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
2. Il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dall'art. 28, dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023; il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto previsto dagli elaborati progettuali e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 48 – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

1. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata, ovvero parte dell'opera, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata, come previsto all'art. 24 dell'All. II.14 del D.Lgs.

n. 36/2023, a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
 - b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
 - c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
 - d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

CAPO 12 - NORME FINALI

ART. 49 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5 dell'All. I.14 al D.Lgs. n. 36/2023, sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi di contratto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti.

a) Oneri generali

- 1) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo tempestivamente al direttore dei lavori disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto.
- 2) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
- 3) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.
Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salvo, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
- 4) L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei dipendenti relativamente alle prestazioni oggetto di subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
- 5) Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, degli addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
- 6) Dichiare, all'atto della presa in consegna del cantiere, di avere verificato le apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti e le apparecchiature tecnologiche esistenti.
- 7) Tutti gli impianti realizzati per le esigenze del cantiere dovranno essere conformi alla normativa vigente e certificati.
- 8) E' fatto obbligo di rispettare quanto previsto dal DM n. 37/2008 e dalle relative norme tecniche di riferimento (UNI, CEI, ecc.), dal vigente Regolamento Comunale d'igiene, dalle norme vigenti in materia ambientale e di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui rispettivamente al DLgs n. 152/2006 e al DLgs n. 81/2008.

b) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori

- 1) Il compenso per il proprio rappresentante.

- 2) Il compenso per il direttore tecnico del cantiere.
- 3) Le spese per formare e mantenere il cantiere attrezzato in maniera adeguata all'entità dell'opera da eseguire, su un'area appositamente destinata e messa a disposizione dalla Stazione appaltante d'intesa con l'Appaltatore, con il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento, nonché dei vigenti regolamenti in materia e comprendenti:
 - le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, opere provvisionali, ecc.;
 - le spese per la recinzione (provista delle necessarie segnalazioni diurne e notturne), l'illuminazione, i baraccamenti degli operai ed i servizi igienici;
 - le spese per la formazione delle strade di servizio del cantiere, i necessari movimenti di terra ed inghiaiamento dell'area di cantiere;
 - le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia.
- 4) La sistemazione e pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofe in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; il cantiere dovrà svilupparsi con il minimo ingombro possibile e comunque con la minima interruzione di pubblico transito sulle strade, salvo quelle limitate indispensabili chiusure al transito delle strade che dovranno essere concordate con la Direzione Lavori, previo parere degli uffici comunali competenti.
- 5) L'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni.
- 6) Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto.
- 7) Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.
- 8) Le spese, prima dell'inizio dei lavori, di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali presenti, di pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili.
- 9) Gli oneri per il trasporto a impianto di trattamento autorizzato o al luogo indicato dalla D.L. di tutto il materiale residuo non necessario al cantiere, compreso quello derivante dagli scavi.
- 10) Gli oneri per il trasporto a centro autorizzato di tutto il materiale contenente amianto, qualora presente.

c) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza dell'Amministrazione sui lavori

- 1) Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni.
- 2) L'esecuzione di rilievi, tracciamenti, misurazioni, picchettazioni, saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera e collaudo dei lavori, con personale esperto ed attrezzature adeguate.
- 3) Le spese per la riproduzione degli elaborati progettuali (disegni, elaborati tecnico amministrativi) relativi alle opere in esecuzione, nel numero di copie necessario.
- 4) L'installazione di un locale ufficio per la Direzione dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza, nell'ambito del cantiere, adeguatamente illuminato, dotato di sedie, tavolo e scaffali per la conservazione degli elaborati progettuali e della documentazione inerente l'appalto.
- 5) La comunicazione quindicinale alla Direzione dei lavori riguardante le seguenti notizie: - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo - giorni in cui non si è lavorato e motivo - lavori eseguiti nella quindicina. La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una settimana, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
- 6) Le spese per l'organizzazione di riunioni di coordinamento tra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione e la D.L.; nel corso degli incontri dovrà essere fornito un rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi.

- 7) Le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto.
- 8) Lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto.
- 9) La presentazione alla Direzione lavori di almeno tre proposte di materiali relativamente ad ogni opera prevista; nel caso i campioni proposti non rispondessero alle caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale e dalla D.L., l'impresa dovrà sostituirli senza che ciò possa costituire pretesto per un prolungamento del tempo fissato per l'ultimazione dei lavori.
- 10) L'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la Direzione dei lavori richiederà; in ogni caso l'Appaltatore dovrà sempre ottenere l'approvazione delle forniture impiegate.
- 11) Il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla Direzione dei lavori o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati.
- 12) Le spese per l'appontamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori.
- 13) Le spese per le prove svolte presso Istituti di prova di gradimento della stazione appaltante richieste dalla normativa vigente in materia di elementi strutturali e le relative certificazioni eseguite su provini cubici di cls., tondi di acciaio d'armatura, profili d'acciaio per carpenteria metallica, elementi di strutture lignee.
- 14) Le spese per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di legge.
- 15) Gli oneri per le prove ed i collaudi tecnici e prestazionali. Si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi, all'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo, esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dal Committente del collaudo statico e del collaudo tecnico-amministrativo.
- 16) L'esecuzione di fotografie a colori delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori. La documentazione fotografica reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- 17) Tutte le prove di certificazione sui materiali svolte presso istituti di prova di gradimento della stazione appaltante per quanto riguarda prestazioni di resistenza, termiche, acustiche, antincendio o impiantistiche in generale, oppure relative a caratteristiche fisico-chimiche dei materiali.

d) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

- 1) Le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo.
- 2) Le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, compresi gli elaborati progettuali, fino alla presa in consegna dell'opera.
- 3) Le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione.
- 4) Le spese connesse alle modifiche temporanee alla viabilità, compresa l'eventuale chiusura al traffico di tratti stradali e compreso l'espletamento delle relative procedure presso l'ente proprietario.

- 5) Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori.
- 6) Le spese per individuare le reti dei sottoservizi (gas, acqua, fognatura, energia elettrica, telefono, rete dati, ecc) da segnalare, proteggere o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi.
- 7) L'appontamento e la presentazione, 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, di un programma esecutivo come stabilito dal presente capitolato, redatto nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
- 8) Le spese per la custodia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del materiale approvvigionato e del cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti, mediante persone provviste di qualifica adeguata. La sorveglianza sarà obbligatoria e a carico dell'appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dall'Amministrazione.
- 9) Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, nonché delle lampade di segnalazione, in base alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
- 10) La tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o d'officina, compilati nel rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara. Detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali "integrazioni" che l'Appaltatore, a seguito di accertamenti integrativi a proprie cure e spese, ha ritenuto necessario, previo assenso della D.L. Tali elaborati dovranno altresì assicurare in particolare la compatibilità con gli elaborati posti a base di gara; dovranno inoltre essere presentati alla D.L. con congruo anticipo (10 giorni prima dell'inizio della lavorazione) ed ottenere l'approvazione scritta della stessa D.L.
- 11) La redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, ai sensi della normativa vigente, con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il manuale di manutenzione di ciascun impianto.
- 12) La fornitura e posa in opera, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla Direzione dei lavori di uno o più cartelli indicatori delle dimensioni minime di mt. 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza). La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL con indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Inoltre devono essere indicati i nominativi del Committente, del Responsabile dei lavori, del RUP, del Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione e del Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione. Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto ed essere mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei lavori.
- 13) Le spese per l'uso degli impianti autorizzati al trattamento dei materiali di risulta o dei centri autorizzati ai riciclo.
- 14) Il premio di assicurazione contro gli incendi e i danni diretti e conseguenti da esso causati, comprendendo nel valore assicurato tutte le opere e i materiali.
- 15) La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità.
- 16) Se l'Appaltatore avrà provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee, intasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi sarà tenuto a risarcire i danni salvo rivalsa assicurativa.
- 17) In casi particolari, il Committente su proposta della Direzione Lavori e dietro richiesta dell'Appaltatore potrà ottenere i nulla osta e procedere allo spostamento degli impianti senza con ciò sollevare in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi ed oneri richiamati nel presente documento, soprattutto in riferimento ad eventuali intralci o ritardati spostamenti.

- 18) Qualora l'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere costruite causino detti danni, l'Appaltatore stesso dovrà provvedere a segnalare immediatamente il sinistro all'Istituto assicuratore e dovrà inoltre fattivamente collaborare per una esatta definizione dei danni e delle cause.
- 19) E' peraltro facoltà del Committente in quei casi di particolare urgenza, o che comunque vengano ad insindacabile giudizio del Committente considerati tali, provvedere direttamente ad indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il relativo importo sul successivo pagamento all'Appaltatore. L'Appaltatore avrà poi diritto all'indennizzo accordato dall'Assicurazione.
- 20) Le spese per la ricerca nella zona di lavoro di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita da ditta specializzata su disposizioni delle competenti autorità militari di zona.
- 21) Le spese relative agli allacciamenti provvisori alle reti di distribuzione di energia elettrica e acquedotto, nonché il pagamento dei canoni per i consumi occorrenti agli usi di cantiere.
- 22) Le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939.
- 23) Le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico, o la commissione di controllo tecnico dell'opera, riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio.
- 24) Il piano per l'allontanamento di eventuali materiali tossico-nocivi e tutti gli oneri necessari.
- 25) L'appontamento degli elaborati finali come costruito (as-built) e, per gli impianti, delle schede tecniche dei materiali e delle apparecchiature installate, nonché dei libretti di uso e manutenzione.
- 26) La prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 27) Gli oneri per l'acquisto di pubblicazioni o quant'altro ritenuto necessario per l'informazione, formazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

e) Oneri derivanti dall'applicazione di norme in materia di sicurezza

- 1) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento e allegato al contratto o richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, la sistemazione dei percorsi in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.
- 2) L'appontamento delle opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento, compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 3) La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento, e comunque di tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati, pedonali o carrai, la continuità dei corsi d'acqua, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori.
- 4) La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di lampade di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- 5) Inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, l'Appaltatore deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
 - vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
 - prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
 - fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
 - fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
- 6) L'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nel rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
 - 7) Le spese per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, da attivare in relazione alle tipologie dei lavori svolti.
 - 8) L'esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al contratto d'appalto, comprese le eventuali variazioni introdotte durante il corso dei lavori da parte del Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori.
 - 9) Gli ulteriori adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e allegato al contratto.
 - 10) Le spese per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e le spese per l'appontamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I., la messa in sicurezza dei mezzi di sollevamento e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la l'incolumità del personale dipendente dall'appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione.

ART. 50 – PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E SCAVO - RINVENIMENTI

1. In attuazione dell'art. 36 del DM 145/2000 - Capitolato generale d'appalto, i materiali provenienti da demolizioni e scavi sono di proprietà della Stazione Appaltante, fermo restando l'onere dell'appaltatore per la selezione, trasporto ed immagazzinamento nelle aree fissate dal direttore dei lavori dei materiali utilizzabili ed il trasporto a pubblico magazzino o a impianto autorizzato di trattamento di quelli non utilizzabili, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni/rimozioni relative.
2. Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.
3. In caso di rinvenimento di oggetti di valore artistico, storico o archeologico nel corso degli scavi, si applicheranno i disposti dell'art. 35 del citato DM 145/2000; essi appartengono alla Stazione Appaltante, fatti salvi i diritti che spettano allo Stato. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante e alla competente Soprintendenza. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante e della competente Soprintendenza.

ART. 51 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (permessi di scarico, canoni di conferimento a impianto di trattamento ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

- d) resta inteso che l'occupazione di suolo pubblico autorizzata è da rilasciare a titolo gratuito in quanto le opere vengono eseguite per conto del Comune.
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- 3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'imposta è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

INDICE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DEL L'APPALTO	1
ART. 01 – OGGETTO DELL'APPALTO	1
ART. 02 – AMMONTARE DELL'APPALTO	2
ART. 03 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	3
ART. 04 - CATEGORIA PREVALENTE , CATEGORIE SCORPORABILI.....	3
ART. 05 – OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO	4
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	5
ART. 06 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	5
ART. 07 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	5
ART. 08 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	6
ART. 09 – ESECUZIONE DEI LAVORI IN CASO DI INSOLVENZA O IMPEDIMENTO	6
ART. 10 – DOMICILIO E DIREZIONE TECNICA DELL'IMPRESA	6
ART. 11 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	7
ART. 12 – CRITERI AMBIENTALI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.....	8
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	9
ART. 13 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	9
ART. 14 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	9
ART. 15 – SOSPENSIONI E PROROGHE	10
ART. 16 – PENALI IN CASO DI RITARDO	10
ART. 17 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA	11
ART. 18 – INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE	11
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	12
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	13
ART. 20 – CONTABILITA' DEI LAVORI	13
ART. 21 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO	15
ART. 22 – PAGAMENTI A SALDO	16
ART. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	16

ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	16
CAPO 5 – CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	18
ART. 25 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO	18
ART. 26 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA.....	18
ART. 27 – VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	19
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE	20
ART. 28 – GARANZIA PROVVISORIA.....	20
ART. 29 – GARANZIA DEFINITIVA	20
ART. 30 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE	21
ART. 31 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	21
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	22
ART. 32 – VARIAZIONE DEI LAVORI.....	22
ART. 33 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	22
ART. 34 – REVISIONE DEI PREZZI.....	23
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	24
ART. 35 – NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	24
ART. 36 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	24
ART. 37 – PIANO DI SICUREZZA.....	24
ART. 38 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	25
ART. 39 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	25
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	26
ART. 40 – SUBAPPALTO	26
ART. 41 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	27
ART. 42 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	27
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	28
ART. 43 – RISERVE - CONTROVERSIE - ACCORDO BONARIO	28
ART. 44 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	29

ART. 45 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – RECESSO DAL CONTRATTO	30
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	31
ART. 46 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI - GRATUITA MANUTENZIONE - AVVISO AI CREDITORI	31
ART. 47 – COLLAUDO O ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....	31
ART. 48 – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI	31
CAPO 12 - NORME FINALI.....	33
ART. 49 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATO RE	33
ART. 50 – PROPRIETA' DEI MATERIALE DI DEMOLIZIONE E SCAVO - RINVENIMENTI.....	38
ART. 51 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	38